

(N. 1156)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1980

Norme integrative dell'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema che l'annesso disegno di legge intende risolvere è di estrema semplicità e riguarda un numero assai esiguo di dipendenti statali, collocati a riposo a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che l'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha totalmente ignorato.

Sono costoro i direttori di divisione (ex grado sesto), i quali — in applicazione dell'articolo 59, terzo ed ultimo comma, del decreto n. 748 — erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente con effetti che andavano — secondo le anzianità maturate nella qualifica di provenienza — dal 1° gennaio 1971 in poi.

Orbene, tali funzionari — unitamente ai pari grado non inquadrati — erano stati sottoposti a scrutinio per la promozione ad ispettore generale (ex grado quinto), con decorrenza 12 dicembre 1972, ma per quanto rientrati in graduatoria entro il numero dei posti disponibili nei relativi organici, erano stati esclusi nei decreti di promozione,

proprio in dipendenza del cennato inquadramento, e pertanto, in loro vece, erano subentrati altrettanti funzionari che li seguivano nella graduatoria dello scrutinio. Senonchè, a questi ultimi ed agli altri direttori di divisione collocati in graduatoria utile per la promozione, le competenti amministrazioni ed il Consiglio di Stato avevano negato il beneficio dell'assimilazione ai dirigenti superiori, preveduto dall'articolo 67, terzo comma, parte iniziale, del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

E superfluo esporre le singolari contrastanti vicende che — nelle sedi amministrative e giurisdizionali — hanno caratterizzato il lungo e travagliato *iter* della controversia circa l'interpretazione della norma in argomento, trattandosi di eventi ben noti e che sarebbe del tutto ozioso qui ricordare, tanto più che il cennato articolo 162 ha ormai chiarito legislativamente il reale significato dell'articolo 67. Basta pertanto evidenziare che il provvido intervento parlamentare ha — sia pure con grave ritardo — ripristinato

i diritti ingiustamente ed illegittimamente pregiudicati dai provvedimenti delle autorità amministrative e dalle decisioni del Consiglio di Stato, viziati da evidenti equivoci: così oggi è stato riconosciuto che « ... tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario..., in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del... » terzo comma dell'articolo 64, ossia — per quanto qui interessa — di quella di dirigente superiore, e, conseguentemente, titolari del diritto al trattamento pensionistico spettante ai dirigenti generali (primo comma, lettera c, dell'articolo citato).

In definitiva, quindi, il riconoscimento *de quo* ha ricondotto la situazione del personale in argomento nei limiti della legalità e della equità, ma ha lasciato del tutto invariata quella dei direttori di divisione erroneamente privati della promozione ad ispettore generale perchè già inquadrati nella qualifica di primo dirigente, che si vedono relegati, senza la benchè minima giustificazione logica e giuridica, in posizione chiaramente deteriore rispetto ai colleghi promossi ispettori generali.

Ne risulta ben chiara, perciò, sotto i profili dell'equità, della logica e del diritto, la inderogabile esigenza di integrare l'opera di riparatrice giustizia rimasta ancora incompiuta.

Allo stato attuale della legislazione, infatti, mentre i direttori di divisione promossi ispettori generali, magari per effetto dell'estromissione dei pari grado già inquadrati nella qualifica di primo dirigente, fruiscono — ai fini dell'esodo — del trattamento giuridico-economico spettante ai dirigenti generali, i direttori di divisione inquadrati nella qualifica di primo dirigente, per quan-

to graduati in posizione che li faceva rientrare nel numero dei posti disponibili alla qualifica di ispettore generale, essendo stati esclusi dalla promozione, fruiscono — ai fini predetti — del trattamento riservato ai dirigenti superiori.

Ora, se solo si consideri che l'inquadramento a primo dirigente ex articolo 59 rappresenta senza dubbio il debito riconoscimento dei meriti di servizio e dell'anzianità maturata nella qualifica di direttore di divisione, risulta veramente macroscopica l'ingiustizia derivante a questi primi dirigenti che si trovano, ora, in virtù dell'articolo 162, in una situazione più sfavorevole rispetto ai colleghi non inquadrati (e perciò meno qualificati) ma promossi ispettori generali.

Una tale assurdità va perciò sanata con l'annesso disegno di legge, che integra il ripetuto articolo 162 e che raggiunge lo scopo di perequare la situazione dei direttori di divisione che dall'inquadramento nella dirigenza e cioè da un riconoscimento qualificante hanno subito un danno.

È ovvio, invece, che i direttori di divisione inquadrati nella qualifica di primi dirigenti avevano pieno titolo allo scrutinio e alla promozione a ispettore generale, per cui ai medesimi competono gli stessi diritti che l'articolo 162 ha riconosciuto ai restanti direttori di divisione non inquadrati nella dirigenza e perciò promossi.

Per la copertura finanziaria relativa, va osservato che le emanande disposizioni integrative sarebbero dovute rientrare nelle previsioni dell'articolo 162 più volte menzionato, cosicchè potranno essere utilizzate le fonti elencate nell'articolo 174, essendo altresì presumibile che, per la modesta entità della spesa, riguardante un numero assai ristretto di dipendenti, la stessa possa rientrare tra quelle considerate nella norma da ultimo citata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme integrative dell'interpretazione dell'articolo 67, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recata dall'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312)

I direttori di divisione, scrutinabili alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento alla data del 12 dicembre 1972 ed inquadrati nella qualifica di primo dirigente, sono equiparati a tutti gli effetti, ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, di cui al terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati promossi alla detta qualifica di ispettore generale con decorrenza 12 dicembre 1972.

Art. 2.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede secondo le norme dell'articolo 174 della legge 11 luglio 1980, n. 312.